

Codice A1610A

D.D. 7 febbraio 2018, n. 36

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CHERASCO (CN) - Richiedente: Azienda Agricola Canale Roberto. Intervento: Trasformazione di un'area boscata finalizzata all'impianto di un nocciueto. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data _____

Classificazione 11,100 / 1043 / 2017A/A16000

Rif. n. 24438 /A1610A del 19/10/2017

Rif. n. 27955 /A1610A del 24/ 11//2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : CHERASCO (CN)
Intervento : Trasformazione di un'area boscata finalizzata all'impianto
di un nocciolo.
Istanza : Azienda Agricola Canale Roberto.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal richiedente, in data 19/10/2017, con nota del 19/10/2017, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 24/11/2017 con nota del 15/11/2017,

considerato che gli interventi previsti sono relativi al recupero di terreni ex coltivati, in parte coperti da bosco di neoformazione, mediante il taglio della vegetazione arborea e arbustiva e successiva preparazione degli appezzamenti per la messa a dimora di piante di nocciolo; l'area oggetto di trasformazione, che nel recente passato è stata caratterizzata anche dalla presenza di impianti per l'arboricoltura da legno, ha un'estensione di circa 59.000 mq. e la superficie avente copertura boschiva di neoformazione è di 32.000 mq. circa (come si rileva dalla relazione paesaggistica pervenuta); i lotti interessati, aventi moderata acclività, sono posti nella parte medio-basale del versante collinare, ed i terreni limitrofi sono quasi interamente connotati dalla presenza di coltivazioni di nocciolati, solo in alcune limitate aree sono presenti vigneti e formazioni boschive;

Classificazione 11.100/1043/2017A/A16000

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142 lett. "g" del D.Lgs 42/2004,

considerato che in area confinante con i lotti d'intervento, è presente un'ampia zona boschiva di proprietà, nella quale viene mantenuta la vegetazione arborea e arbustiva esistente, sia nella parte bassa, sia in quella più elevata, maggiormente visibile anche in lontananza, favorendo in tal modo la permanenza degli elementi che connotano i territori, di pregio, interessati dalla trasformazione d'uso,

preso atto che per l'esecuzione dei lavori in progetto non viene effettuata una significativa riprofilatura dei terreni, ma sono necessari solo limitati livellamenti di alcune aree per renderle idonee all'impianto del nocciolo,

visto che nell'insieme, l'intervento previsto non pare generare un impatto negativo sul contesto paesaggistico di riferimento, e che a seguito delle verifiche effettuate, si evidenzia che il sito, vista la sua localizzazione, non ha una rilevante intervisibilità da punti o percorsi di maggiore fruibilità,

valutato che il progetto così come proposto, con gli accorgimenti da attuare in fase esecutiva, in recepimento di alcune prescrizioni sotto elencate, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- sia prevista una cortina verde atta a limitare l'impatto visivo della monocoltura sul paesaggio, garantendo l'inerbimento controllato dell'impianto di nocciolo in progetto;

Classificazione 11.100/1043/2017A/A16000

- al fine di ottenere un integrato inserimento paesaggistico, il sesto d'impianto del nocciolo, segua linee curve, assecondando le naturali linee di pendenza dei terreni e la complessiva area d'intervento sia suddivisa in appezzamenti con dimensioni simili a quelli esistenti nella località, separandoli in modo adeguato con le tradizionali capezzagne e scoline;
- ove possibile siano mantenuti alcuni alberi o macchie di arbusti, situati a margine degli appezzamenti oggetto d'intervento, al fine di favorire la biodiversità e tutelare le componenti paesaggistiche proprie dei territori oggetto di trasformazione.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Torino 26 GEN 2018

*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali del Turismo*

REGIONE PIEMONTE
SETTORE TERRITORIO E PAESAGGIO
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art.
43, comma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail per
la P.A., ai sensi della L. 98/2013
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 787

C1: 34.10.05/31.8

All. NO

Risposta al foglio prot. A1610A del 24.11.2017

AMBITO: Tutela
SETTORE: Paesaggistico
DATA DI ARRIVO: 07/12/2017
PROTOCOLLO ENTRATA: 14906 del 12/12/2017
DENOMINAZIONE: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Art.
PROCEDIMENTO: 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 s.m.i.
TIPOLOGIA ATTO:
DESCRIZIONE:

**CHERASCO - CN
TRASFORMAZIONE DI UN'AREA BOSCATI FINALIZZATA
ALL'IMPIANTO DI UN NOCCIOLETO**

DESTINATARIO: PUBBLICO
NOMINATIVO: O RAGIONE: Sig. AZIENDA AGRICOLA CANALE ROBERTO
SOCIALE: soggetti privati
RICHIEDENTE:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto,
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs.
n.42 del 22/01/2004 e s.m.i., ai sensi dell'art. 142 del D. lgs. 42/2004 s.m.i., così come da ricognizione
effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-
35836 del 3 ottobre 2017;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista
paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole**
nel rispetto delle condizioni di cui alla relazione tecnica di codesto settore regionale con classificazione R.P.
11.100/1043/2017/A16000.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento
autorizzativo.